

la realtà dei fatti, ovvero il fisiologico contrasto che la fine di una coppia determina, ed anzi, imporrebbe paradossalmente ai genitori che si separano d'andare più d'accordo di prima. Ecco perché, sia pure con formula non proprio chiara, la norma ha statuito, subito dopo aver posto il principio fondamentale della persistenza del potere di esercizio della potestà ad entrambi i genitori, che il giudice possa statuire l'adozione separata delle decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione (questioni *routinarie*) e che, in ogni modo, debbano essere assunte di comune accordo le decisioni di maggiore importanza. Condividere, quindi, significa spartire, suddividere tra le parti i compiti genitoriali, per questo il provvedimento del giudice dovrà determinare, ai sensi dell'art. 155 c.c., i tempi ed i modi con cui il minore resterà presso l'uno o l'altro genitore, lasciando altresì intendere che, in detti periodi, competerà al genitore con cui il figlio, in quel momento, convive, l'esercizio quotidiano della potestà. In sintesi nell'ordinarietà dei casi l'affidamento spetterà ad entrambi i genitori, ed essi continueranno ad esercitare la potestà insieme ma separatamente. Insieme, perché dovranno, in ciò, sforzarsi di farlo secondo le linee educative e criteri, quantomeno in linea di massima, concordati. Separatamente, perché nell'affidamento condiviso la legge non richiede ai genitori di assumere ogni decisione, anche la più minuta, in accordo tra di loro. Se ciò può avvenire, tanto meglio. Ma nell'eventualità che ciò non sia possibile, ciascun genitore

potrà assumere, anche senza consultare l'altro, tutte le decisioni che riguardano la gestione quotidiana del figlio, purché, ovviamente, lo si faccia entro le direttive di massima che si sono stabilite per l'educazione e la crescita del minore.

Inoltre l'essenza dell'affidamento non consiste affatto nella paritaria permanenza del minore presso l'uno e presso l'altro genitore, né prescrive una frequentazione necessariamente assidua di entrambe le figure parentali, pur se il regime ideale di esso prevede la conservazione di rapporti almeno "significativi". La legge non vuole imporre al minore una sorta di "apolidia", ovvero una continua peregrinazione dalla residenza di un genitore a quella dell'altro, senza che nessuna delle due sia individuabile come punto di riferimento stabile. Al contrario, nettamente prevalente, nonostante l'inopportuno silenzio legislativo, è l'opinione secondo la quale il provvedimento del giudice in merito all'affidamento debba contenere la fissazione della residenza del minore, ovvero l'individuazione di un luogo di abitazione privilegiato, che solitamente corrisponde alla dimora del genitore con cui il minore trascorre la maggior parte del proprio tempo. Proprio perché l'affidamento condiviso vuol garantire la permanenza, in capo a ciascun genitore, del compito educativo e di cura nei confronti del figlio, il fatto che i genitori risiedano a distanza non necessariamente costituisce invalicabile ostacolo alla praticabilità dell'affidamento condiviso. Potrebbe provocatoriamente osservarsi, al proposito, che non sempre i genitori che abitano vicinissimi tra loro forniscono maggior

garanzia della capacità di rapportarsi civilmente nell'interesse del minore! Ultimo problema è come interpretare la possibilità del genitore con il quale la prole convive di trasferire altrove, con la propria residenza, anche quella del minore.

In sostanza, l'affidamento condiviso non può giustificare il radicamento, definitivo, della vita di entrambi i genitori nel luogo dove gli stessi ed il minore risiedevano. Ma se il trasferimento della residenza del minore può configurarsi pregiudizievole per la corretta crescita e per il sereno sviluppo del predetto, il giudice potrà porre al genitore che intende attuare il trasferimento un'alternativa, dolorosa ma lecita: o non attuare il proprio insopprimibile diritto al trasferimento di residenza, o rinunciare al collocamento presso di sé del minore, se non addirittura, nei casi estremi, all'affidamento.

